



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Camera dei Deputati

VIII Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici

Audizione informale,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge AC 2093
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali”

(collegato alla legge di stabilità 2014)

Osservazioni e proposte di emendamento

6 maggio 2014



Premessa

Il disegno di legge in materia ambientale, collegato alla legge di stabilità 2014, rappresenta un'importante occasione per definire nel Paese una solida strategia di sviluppo della green economy e per promuovere un intervento di risistemazione, bonifica e messa in sicurezza del territorio; temi questi che assumono una valenza strategica per rilanciare l'economia, aiutare le imprese, favorire crescita e occupazione.

L'operatività delle piccole e medie imprese, penalizzata in questi anni dalla crisi economica, è ulteriormente gravata dalle condizioni del contesto territoriale.

Nel collegato ambientale ritroviamo alcune misure che potrebbero favorire l'obiettivo di prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico e in favore del mercato dei "prodotti verdi"; riteniamo però che manchi una visione strategica complessiva, orientata ai temi della sostenibilità, della green economy e della tutela del suolo. Bisogna lavorare in una prospettiva di sviluppo pluriennale, immaginando una pianificazione degli interventi che possa aumentare il valore degli investimenti e favorire la crescita economica del Paese.

L'Italia deve orientare le politiche di crescita puntando sullo sviluppo della green economy, poiché questa è la via da seguire per uscire da questa crisi con un sistema produttivo più competitivo e più capace di rispondere alle caratteristiche dei nuovi mercati e della domanda futura, creando nuova ricchezza e nuovo lavoro basati sull'economia della qualità propria delle nostre imprese.

Come R.E TE. Imprese Italia, abbiamo da sempre sostenuto un'idea di green economy che caratterizzi trasversalmente l'economia, in termini di compatibilità ambientale, sociale ed economica, un'idea di cambiamento che concerne ogni attività, i processi produttivi ed i prodotti, con riferimento a criteri di efficienza e qualità, di ecocompatibilità e funzionalità: in questo processo, è fondamentale il ruolo attivo che il sistema di piccole imprese complessivamente rappresentato può svolgere in tal senso.

I servizi, la distribuzione commerciale, il turismo, la manifattura di qualità, l'edilizia sostenibile, sono tutti settori in cui si avvertono i segni di un profondo cambiamento, innescato dalle politiche portate avanti a livello europeo e fondato su una consapevolezza che diventa sempre più solida.

In questo senso riteniamo che il collegato alla legge di stabilità, volto a promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, potrebbe e dovrebbe avere dei contenuti più coraggiosi, in grado di orientare l'economia verso un reale cambiamento che porti ad un modello di crescita sostenibile.

Nel decreto, troviamo solo alcuni specifici elementi in linea con questa visione.

In particolare, le misure di sostegno della domanda e dell'offerta di prodotti verdi, favorendo il riutilizzo ed il riciclo dei materiali e dei rifiuti, pongono finalmente l'attenzione su questi settori; riteniamo però che gli interventi potrebbero essere ulteriormente rafforzati. E' necessario, inoltre, individuare misure che favoriscano l'utilizzo dei rifiuti sul territorio nazionale, per non sottrarre materie prime seconde alle aziende italiane.

Appare significativa la previsione di investimenti per modernizzare ed efficientare la rete idrica di apporto e depurazione delle acque, che di tutto il sistema infrastrutturale di utility è la più importante per le imprese e le famiglie; in questo ambito, potrebbero trovare spazio nel provvedimento anche misure volte ad implementare le smart grid energetiche per la competitività delle imprese.

Nel dettaglio, il provvedimento, pur contenendo alcune previsioni condivisibili, propone anche misure che riteniamo critiche rispetto agli obiettivi di tutela ambientale che il provvedimento si pone; al contempo, è carente delle necessarie misure di semplificazione funzionali ad una più efficiente gestione delle politiche ambientali per le PMI.

Osservazioni

In merito ai principali contenuti del provvedimento, segnaliamo i seguenti aspetti:

- **Articolo 10:** La norma, introduce alcuni obblighi relativi agli acquisti verdi per la PA ma riguarda solo alcuni prodotti/servizi. Sarebbe più corretto, oltre che in linea con gli obiettivi europei, estendere le misure in favore del green public procurement in maniera trasversale a tutti gli acquisti della pubblica amministrazione.
- **Articolo 11:** La disposizione persegue l'obiettivo fondamentale di incentivare i prodotti derivati da materiali riciclati. La norma proposta ha però due limiti fondamentali: è limitata solo al post-consumo derivante dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e gli incentivi previsti riguardano solo la commercializzazione e l'acquisto; andrebbe piuttosto incentivata l'intera filiera (dalla produzione alla vendita). Inoltre, per meglio calibrare la misura, va specificato il tipo di incentivo previsto.
- **Articolo 15:** La previsione di un ulteriore Consorzio per gli imballaggi non si ritiene utile né opportuna, tenuto conto che sul medesimo ambito sono operativi già numerosi Consorzi. Può essere infatti sufficiente riportare la disposizione funzionale secondo la quale gli imballaggi compostabili possono essere esclusi dagli obblighi di recupero.
- **Articolo 18:** Il contenuto delle modifiche prospettate all'articolo 233 del Dlgs 152, per la disciplina della gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, risulta paradossale e contraddittorio. Infatti nel testo viene richiamato l'obbligo di partecipazione al consorzio solo per le "imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti" lasciando le altre categorie della filiera nella facoltà di farlo. In tal modo si violano tutti i principi comunitari in merito alla responsabilità dei produttori del prodotto primario e della responsabilità condivisa dei soggetti che producono e gestiscono i prodotti e i relativi rifiuti. Inoltre è paradossale prevedere che proprio i soggetti maggiormente interessati alla gestione di questo rifiuto: raccoglitori e rigeneratori, i quali possono determinare gli esiti positivi o negativi degli effetti di tale gestione

sull'ambiente e sulla salute umana siano sottratti ad una precisa responsabilità. Infine non è immaginabile ritenere che gli unici operatori obbligati siano i produttori del rifiuto che nell'ordine di 60/70 mila unità siano costretti ad iscriversi singolarmente. L'articolo rischia di penalizzare fortemente ruolo e funzioni che la legge assegna al consorzio.

- **Articolo 20:** L'articolo definisce una tassa (IVA) su un'ulteriore tassa ambientale (l'ecocontributo). Con riferimento al recupero degli Pneumatici Fuori Uso, più che definire norme di dettaglio relative al contributo, peraltro ulteriormente penalizzanti per le imprese, va effettuata una completa revisione della materia, che ha manifestato inefficienze nel garantire l'obiettivo di una corretta gestione degli stessi.

Oltre alle osservazioni sull'articolato, si ritiene necessario che il provvedimento contenga alcune ulteriori disposizioni di semplificazione della normativa ambientale, tra cui:

- **SISTRI:** Le recenti novità, relative al decreto appena firmato che esclude i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci dipendenti, libera una parte delle piccole imprese da un "mostro burocratico" che ha determinato, in sei anni, 18 provvedimenti normativi di modifica, proroga, sospensione, abrogazione, ripristino etc. Per la restante parte delle imprese obbligate, tra cui micro e piccole imprese del trasporto e della gestione dei rifiuti, permangono tutte le criticità da tempo sollevate: costi spropositati, procedure ingestibili, inefficacia del sistema rispetto all'obiettivo di tracciare i rifiuti. Il collegato ambiente può costituire l'occasione per intervenire finalmente in maniera compiuta e organica sul sistema, sospendendo l'operatività del SISTRI fintantoché non vengano apportate le dovute revisioni in grado di implementare un sistema semplice, efficace ed efficiente, e definendo l'avvio di una fase di sperimentazione implementata con procedure trasparenti, indipendenti e condivise tra Ministero dell'Ambiente e categorie interessate.

- **Semplificazioni al TU ambientale:** il collegato potrebbe altresì costituire lo strumento normativo per introdurre modifiche e semplificazioni a valere su alcuni passaggi del d.lgs. 152/06 in particolare per quanto riguarda gli adempimenti sulla gestione dei rifiuti (artt. 189 – 193), sulle manutenzioni (art. 266 comma 4), sul trasporto di rifiuti in conto proprio (art. 212 comma 8), sulla gestione dei RAEE, sulla dichiarazione annuale di cui agli F-Gas (art. 16 DPR 43/2012).
- **CONAI:** Con riferimento agli obblighi di partecipazione al CONAI dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, di cui all'articolo 224 del d.lgs. 152/06, tenuto conto della numerosità delle imprese soggette a tale adempimento (circa 1,5 milioni di soggetti), nonché del numero di imprese che si trovano nella condizione di dover ancora adempiere all'obbligo di iscrizione, è necessario definire un periodo di tempo in cui si possano sospendere per le piccole imprese gli effetti relativi alle sanzioni e all'obbligo di versamento dei contributi pregressi di cui all'articolo 261 del d.lgs. 152/06. L'impatto economico di sanzioni e contributo pregresso è infatti eccessivo e rappresenta un deterrente per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione.
- **Bonifiche:** è necessario recuperare le disposizioni contenute nel disegno di legge sulla semplificazione, a.s. 958, il cui iter ad oggi risulta fermo, che integra l'articolo 240 del D.lgs. 152; tale previsione è estremamente importante e significativa per favorire l'attività di migliaia di piccole imprese che insistono su aree di siti contaminati, permettendo loro, in attesa della bonifica, di effettuare tutti gli interventi manutentivi e infrastrutturali necessari a proseguire l'attività.

Le principali modifiche e integrazioni sopra elencate, sono contenute nelle proposte di emendamento allegate.

In conclusione, nell'apprezzare l'intento del provvedimento di voler rilanciare nell'agenda politica del Paese i temi della green economy e della sostenibilità, riteniamo che l'azione, per essere efficace, richieda misure maggiormente incisive, in grado di puntare concretamente alla green economy:

- Attraverso l'utilizzo della leva fiscale, che rappresenta da sempre lo strumento che regola e determina la vita dei mercati ed i consumi: in coerenza con le previsioni della recente riforma fiscale, un modo diverso di determinazione di tributi e tasse, secondo il principio di chi inquina paga, può certamente rappresentare lo strumento principale per favorire la green economy.
- Dando priorità agli investimenti per "infrastrutturare" il Paese, massimizzando i benefici ottenibili con l'utilizzo delle risorse della nuova programmazione comunitaria: infrastrutture materiali, progetti di smart cities e smart grid, e infrastrutture immateriali; recuperando e bonificando importanti porzioni di territorio, per rendere più moderne e competitive le innumerevoli realtà territoriali, dove si sono sviluppate economie locali che hanno caratterizzato positivamente l'economia del Paese.
- Semplificando le innumerevoli e complesse procedure burocratiche, concentrandosi sui contenuti degli adempimenti reali e sfrontando i costosi oneri amministrativi ai quali le nostre imprese sono purtroppo sottoposte: un'opera di semplificazione procedurale e legislativa consentirebbe alle imprese che adottano comportamenti corretti e coerenti con i criteri di tutela ambientale e della salute, di potersi sottrarre ai defatiganti oneri burocratici.
- Puntando ai settori della green economy come leva strategica per l'economia del Paese: l'edilizia sostenibile, i settori del riciclo e del riutilizzo dei materiali e dei rifiuti, la manutenzione del territorio, la riqualificazione urbana, sono tutti settori che vedono protagoniste tante micro, piccole e medie imprese che, nonostante gli anni della crisi, hanno investito e creato occupazione.

Proposte di emendamento

Emendamento n° 1

(Applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

All'articolo 10, comma 1, il primo periodo dalle parole "1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1127", fino alle parole "c) lampade HD e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.", è sostituito dal seguente:

"E' fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e servizi, di prevedere nei bandi e documenti di gara della pubblica amministrazioni, l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, recante 'Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione'. Laddove tali criteri non siano stati ancora individuati, i bandi devono comunque prevedere criteri ambientali minimi elaborati dalla stazione committente ai fini della sostenibilità ambientale degli acquisti."

Motivazione:

La norma introduce alcuni obblighi relativi agli acquisti verdi per la PA ma, nella sua stesura attuale, riguarderebbe solo alcuni prodotti/servizi. L'emendamento proposto prevede, in linea con gli orientamenti europei, l'introduzione di un obbligo generale di inserire criteri ambientali relativi a prodotti/servizi verdi in i bandi della pubblica amministrazione.

Emendamento n° 2

(Accordi di programma ed incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiale post consumo)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al primo paragrafo, lettera a), dopo le parole *“con le imprese che”*, inserire le parole ***“producono e”***; inoltre le parole *“dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”* sono sostituite dalle parole ***“dai rifiuti”***.
- Al secondo paragrafo, lettera a), dopo le parole *“alle attività imprenditoriali”*, inserire le parole ***“di produzione e”***; inoltre le parole *“dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”* sono sostituite dalle parole ***“dai rifiuti”***.
- Al secondo paragrafo, lettera b), le parole *“dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”* sono sostituite dalle parole ***“dai rifiuti”***.
- Al secondo paragrafo è inserita inoltre la seguente lettera: ***“c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.***

Motivazione:

La disposizione persegue l'obiettivo fondamentale di incentivare i prodotti derivati da materiali riciclati. Le misure incentivanti però, nella stesura attuale, sono limitate solo al post-consumo derivante dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e gli incentivi previsti riguardano solo la commercializzazione e l'acquisto; l'emendamento proposto mira ad estendere l'ambito di applicazione dell'intervento alle imprese dell'intera filiera (dalla produzione alla vendita), ed a considerare le attività di recupero e riciclo non solo dei rifiuti urbani ma, più in generale, dei rifiuti. Viene inoltre specificato il tipo di incentivo previsto.

Emendamento n° 3

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

L'articolo 13 è abrogato.

Motivazione:

L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è automaticamente di competenza del Ministero dell'Ambiente; si ritiene dunque superfluo, oltre che ingiustificato, prevedere una norma che precisi che tale funzione sia in capo del MATTM, a cui vengono conseguentemente destinate specifiche risorse.

Emendamento n° 4

(Consorzio imballaggi compostabili)

L'articolo 15 è soppresso.

Motivazione:

La previsione di un ulteriore Consorzio per gli imballaggi non si ritiene utile né opportuna, tenuto conto che sul medesimo ambito sono operativi già numerosi Consorzi. Può essere infatti sufficiente riportare la disposizione funzionale secondo la quale gli imballaggi compostabili possono essere esclusi dagli obblighi di recupero.

Per tali ragioni l'emendamento proposto prevede l'abrogazione dell'articolo in questione.

Emendamento n° 5

(CONOE)

All'articolo 18, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite con le seguenti:

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)."

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola : "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5".

All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: € 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: € 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0003//Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): € 0,0062/Kg.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la

loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

- a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
- c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
- d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

5. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.

Motivazione

La disposizione introdotta dall'art. 18 è volta a modificare la norma che disciplina l'attuale sistema di funzionamento del Consorzio (art. 233 del d.lgs. 152/06) principalmente prevedendo che la partecipazione allo stesso delle imprese di raccolta e rigenerazione sia intesa come facoltativa e non più obbligatoria.

Tale nuova formulazione pare inopportuna poiché il consorzio a "filiera perfetta" (ovvero quello che comprende tutti gli operatori sia della filiera del bene/prodotto sia quelli della filiera del rifiuto) garantisce meglio la concorrenza e realizza il principio della "responsabilità condivisa".

Nel testo viene invece richiamato l'obbligo di partecipazione al consorzio solo per le "imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti" lasciando le altre categorie della filiera nella facoltà di farlo. In tal modo si violano tutti i principi comunitari in merito alla responsabilità dei produttori del prodotto primario e della responsabilità condivisa dei soggetti che producono e gestiscono i prodotti e i relativi rifiuti. Inoltre è paradossale prevedere che proprio i soggetti maggiormente interessati alla gestione di questa tipologia di rifiuto - raccoglitori e rigeneratori - i quali possono determinare gli esiti positivi o negativi degli effetti di tale gestione sull'ambiente e sulla salute umana, siano sottratti ad una precisa responsabilità. Infine non è immaginabile ritenere che gli unici operatori obbligati alla partecipazione al Conoe siano i produttori- detentori del rifiuto che nell'ordine di 60/70 mila unità e oltre siano costretti ad iscriversi singolarmente.

La proposta di modifica appare inoltre non coerente con altre disposizioni (cfr. art. 236 D.lgs. 152/06, ove la presenza in seno al consorzio di rigeneratori, raccoglitori e recuperatori resta obbligatoria) e, più in generale con il principio della "responsabilità condivisa" la cui piena attuazione non può che prevedere la partecipazione di tutti i soggetti della filiera del bene e del rifiuto, anche ai fini di una miglior tracciabilità del rifiuto medesimo.

Inoltre la libertà per gli operatori attualmente obbligati a partecipare al consorzio di adottare sistemi di gestione autonomi ed alternativi resterebbe garantita dall'attuale formulazione dell'art. 233 comma 9 (che, tuttavia, garantisce che tale insopprimibile libertà di iniziativa economica, sia sottoposta a valutazione da parte della PA - ovvero il MATTM - valutazione che si ritiene parimenti insopprimibile in materia di rifiuti).

È ovvio che, qualora la norma (art 233 TUA) dovesse restare inalterata nella formulazione attuale ovvero se, anche in caso di modifiche, dovesse restare obbligatoria la partecipazione degli operatori della raccolta e della rigenerazione e fosse concesso il contributo a carico dei produttori di oli e grassi nuovi per uso alimentare (comma 10 lett. d) dell'art. 233 TUA) nessun onere economico sarà posto a carico di imprese di raccolta e rigenerazione, così

come nessuna limitazione potrà essere imposta a carico di queste oltre alle normali autorizzazioni, comunicazioni ed iscrizioni in tema di rifiuti.

I commi aggiuntivi proposti risultano infine necessari al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti, di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) e di consentire lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali tipologie di rifiuti. In particolare, si evidenzia come le attività attualmente svolte per il tramite del Consorzio siano limitate e come il finanziamento del circuito di raccolta si fondi, attualmente, su contributi volontariamente erogati da alcune imprese, destinati, nel tempo, a venire meno. La mancanza della definizione del contributo - istituito già con il decreto legislativo n.22/97 e, poi, con l'articolo 233 del decreto legislativo n.152/06 - ostacolando l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, rischia, quindi, nella situazione attuale, di determinare una sostanziale paralisi delle attività e del settore e delle imprese connesse.

Le attività del Consorzio, inoltre, essendo funzionali, tra l'altro, alla tracciabilità e trasparenza della filiera, risultano strategiche al fine di prevenire e combattere le frodi che, soprattutto nel settore degli oli di oliva, minacciano il mercato e le imprese nazionali.

Emendamento n° 6

(Contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso)

L'articolo 20 è soppresso.

Motivazione:

L'articolo 20 definisce una tassa (IVA) su una tassa ambientale (l'ecocontributo). Con riferimento al recupero degli Pneumatici Fuori Uso, più che definire ulteriori norme di dettaglio relative al contributo, va effettuata una completa revisione della

materia, che ha manifestato inefficienze nel garantire l'obiettivo di una corretta gestione degli stessi.

Conseguentemente si propone l'abrogazione di tale articolo.

Emendamento n° 7

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente

"Articolo XX - Sistema di tracciabilità dei rifiuti

All'articolo 11 del decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. Al comma 3, le parole *"3 marzo 2014"*, sono sostituite dalle seguenti: ***"1 gennaio 2016"***.
- b. Al comma 3-bis, le parole *"Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013"* sono sostituite dalle seguenti: ***"fino al 31 dicembre 2015"***; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole *"non si applicano."*, è aggiunto il seguente periodo: ***"Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo."***

Motivazioni

L'emendamento interviene sull'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che per quattro anni non è entrato in funzione, subendo innumerevoli proroghe e differimenti, a causa della evidente inapplicabilità delle procedure e dell'inefficienza del sistema.

L'articolo 11 del decreto legge 101/2013 ha riproposto l'entrata in vigore del SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, a partire dal 1° ottobre. Per i produttori ed i trasportatori in conto proprio, il medesimo articolo prevede l'avvio dell'operatività a partire dal 3 marzo 2014.

Le imprese sono ad oggi obbligate ad adempiere agli obblighi di iscrizione e al pagamento dei relativi contributi, nonché a dotarsi di strumentazione informatica e dispositivi obsoleti, che hanno anche provocato danni sui veicoli su cui sono stati installati, con un significativo impatto in termini economici per le imprese.

Lo stesso articolo ha previsto l'operatività del sistema utilizzando le stesse procedure informatiche e la medesima strumentazione hardware che hanno già dimostrato tutta la loro inefficacia, inefficienza e complessità in occasione della giornata di sperimentazione svolta dalle Confederazioni di rappresentanza del sistema imprenditoriale l'11 maggio 2011.

In tale preoccupante situazione, l'emendamento proposto, prevedendo una proroga del cd. "doppio regime" nel quale vigono le sole sanzioni riferibili agli adempimenti cartacei, rappresenta la soluzione più praticabile per avviare le necessarie verifiche sulle disfunzioni e le problematiche del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al sistema imprenditoriale italiano. Viene previsto, inoltre, l'avvio di una congrua fase sperimentale in cui vengano concordate procedure più semplici e più efficaci, al termine della quale si possa decidere

compiutamente l'attuazione di un sistema di tracciabilità e allungando i tempi per l'entrata in operatività anche dei produttori e la contestuale sospensione dei contributi per tutto il periodo di sperimentazione.

Emendamento n° 8

Allo schema di Disegno di legge è inserito il seguente articolo:

“Art. XX

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: “11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria”.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: “fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi” sono soppresse.”

Motivazione:

E' necessario consentire agli operatori di aderire al CONAI anche tramite organizzazioni di categoria.

Al fine di agevolare il processo di regolarizzazione degli adempimenti CONAI da parte di molte micro e piccole imprese, è necessario introdurre un periodo di sospensione dell'applicazione delle sanzioni e del versamento dei contributi pregressi.

Emendamento n° 9

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Articolo XX - Registri di carico e scarico

All’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».

Motivazione

L’emendamento mira, in primo luogo, a “sanare” una situazione di vuoto normativo venutasi a creare con l’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI: la possibilità di adempiere all’obbligo di tenere i registri di carico e scarico – per i rifiuti pericolosi entro le 4 tonnellate all’anno - presso le Associazioni imprenditoriali era infatti prevista prima dell’introduzione del SISTRI ma è attualmente formalizzata per i soli rifiuti non pericolosi; tuttavia, alla luce dell’esclusione dal sistri per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci dipendenti, è necessario colmare la lacuna normativa e ritornare alla formulazione “ante SISTRI” poiché numerose imprese beneficiano attualmente della tenuta dei registri – anche di quelli inerenti ai rifiuti pericolosi - presso le Associazioni imprenditoriali.

Emendamento n° 10

(TARI)

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

“Articolo XX - Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI)

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla Legge di stabilità 2014, approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

a) al comma 641, dopo le parole “*detenute o occupate in via esclusiva*” sono aggiunte le seguenti: “*Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All’interno delle predette*

attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma”.

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”;*

c) Al comma 658 dopo le parole “riferibile alle utenze domestiche” sono aggiunte le seguenti: *“e non domestiche”*

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

“667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale*

determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

- b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).*
- c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.*
- d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto*

differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

“668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.”

Motivazione

La struttura della TARI riflette quasi pedissequamente la precedente formulazione della TARES (e, quindi, della vecchia TIA), in quanto sono state riproposte tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali e non sui reali quantitativi di rifiuti prodotti. Permangono quindi, ancora oggi, tutte le criticità e i limiti che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato e che più volte abbiamo denunciato.

Anche la nuova TARI mira ad assicurare la piena copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio RSU. Manca, però, ancora una volta, la volontà di instaurare un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, secondo il principio comunitario secondo cui “chi inquina paga”. Al contrario vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione “presuntiva” che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica.

L'emendamento proposto mira a rivedere la struttura del sistema di prelievo affinché, in conformità con il principio comunitario del “chi inquina paga”, vada a

riflettere in modo puntuale la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

Nel riscontrare la carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e per l'allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali, con la proposta emendativa vengono delineati principi che dovranno essere posti alla base del futuro regolamento anche in relazione alla ripartizione dei costi.

Nelle more della definizione del regolamento per la definizione di una tariffa puntuale di misurazione, si chiede di prorogare i sistemi di prelievo applicati nei comuni nell'anno 2013.

Eliminata la sola possibilità per il comune di prevedere scontistiche sulla quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato autonomamente a smaltimento. Viene ripristinata conseguentemente la precedente previsione dell'esenzione totale dal pagamento, fissata dal decreto "Salva Roma" approvato dal Governo.

Per sottrarre al nuovo tributo tutte le superfici ove la presunzione o la suscettibilità di produzione di Rifiuti Urbani e/o di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non è comprovata da alcun elemento di fatto, come ad esempio le Aree di mero ed esclusivo stoccaggio/deposito di materie prime, prodotti grezzi, semilavorati o prodotti finiti, vengono proposte misure che escludono dal campo di applicazione dei rifiuti assimilati talune categorie di rifiuti.

Emendamento n° 11

(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DEL SETTORE DEL BENESSERE)

Art. XX

"Il comma 8 dell'articolo 40 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è riformulato come segue:

<< 8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi - compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati - possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). >>”.

Motivazione

La disposizione dà compimento alla norma attuale, che prevede una gestione semplificata per i rifiuti prodotti dal comparto dell'estetica e dell'acconciatura limitatamente ai soli “taglienti a rischio infettivo”; ciò sotto un duplice profilo: il primo concerne, appunto, le tipologie di rifiuti prodotti, che attualmente appartengono - come detto - al solo Codice CER 18.01.03.

Al contrario vi sono diversi altri rifiuti speciali, prodotti dalle imprese di estetica, acconciatura, tatuatori e piercing, manicure e pedicure non curativo, che hanno un ridottissimo impatto ambientale e per la salute umana ma che - allo stato attuale - risultano, in modo del tutto ingiustificato, esclusi dalla semplificazione di cui sopra.

Si tratta, a titolo meramente esemplificativo, di contenitori esausti di tinture, lacche e detergenti e simili, di cera e strisce depilatorie usate, di garze e tamponi con fluidi corporei.

Si precisa, poi, come la stragrande maggioranza dei rifiuti (in particolare contenitori e bombolette spray) attinenti a prodotti di cosmetica sono ascrivibili al consumo privato e non a quello professionale: dai dati forniti dalle Associazioni dei produttori, infatti, il peso del canale professionale sul totale dei prodotti cosmetici venduti in Italia, nell'anno 2013, è attestato sull'8,4%.

Il secondo profilo della semplificazione è di natura soggettiva: la norma prevede, appunto, che la facilitazione in materia di rifiuti speciali sia accessibile da parte delle imprese appartenenti ai codici CER suindicati, superando la precedente formulazione - più complessa - basata sui codici europei dei rifiuti (CER).

Infine, l'emendamento chiarisce in modo univoco come le imprese che aderiscano alla semplificazione in parola siano del tutto escluse dall'obbligo di utilizzare il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, a prescindere dal numero dei dipendenti, proprio in ragione del ridotto impatto ambientale delle attività economiche considerate.